

# STATUTO

## CAPO I°

### DENOMINAZIONE -- SCOPO – DURATA – LOGO

#### **Art.1 Denominazione – sede legale**

È costituita, a Valmadrera (LC), l'Associazione socio - politico - culturale - denominata “**PROGETTO VALMADRERA**” con domicilio in Valmadrera Via Roma, 31 e sede legale in Lecco Piazza Lega Lombarda 3/A, di seguito l'associazione. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

#### **Art.2 Scopo**

L'associazione, che non ha fini di lucro, avrà il compito principale di alimentare il dibattito culturale, sociale e politico nella città di Valmadrera finalizzato a veicolare proposte utili e costruttive al progresso della città al fine di garantire il miglioramento della qualità della vita, delle occasioni occupazionali, della convivenza, dell'accoglienza, della sicurezza dei cittadini, nonché della qualità dell'ambiente.

L'associazione promuove i seguenti strumenti:

- Laboratorio politico: luogo di studio e dibattito di temi di politica locale approfondimento di argomenti riguardanti la società, la collettività e l'individuo; al fine di arrivare a politiche amministrative condivise.
- Impegno civico di indirizzo politico: un lavoro volontaristico a favore della riscoperta del senso di appartenenza alla comunità civile, della riappropriazione dell'identità territoriale e dello sviluppo di una cittadinanza attiva.
- Sostegno ad una formazione elettorale: preparazione di un gruppo capace e coeso pronto ad affrontare il gravoso impegno della gestione della Cosa Pubblica.

#### **Art.3 Durata**

L'associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

#### **Art.4 Logo**

Il Logo, che rappresenta l'associazione che deve essere utilizzato in ogni atto ufficiale è il seguente: Il simbolo è costituito da un segno grafico rappresentato da un cerchio nel quale è raffigurato l'interno del centro Fatebenefratelli e il campaniletto Nella parte alta, a fianco del campanile vi è la scritta a caratteri maiuscoli di colore verde “PROGETTO VALMADRERA”.

Il suo sito web di riferimento è [www.progettovalmadrera.it](http://www.progettovalmadrera.it)

la pagina Face book <https://it-it.facebook.com/ProgettoValmadrera>

## **CAPO II°**

### **ASSOCIATI**

#### **Art.5 Gli associati**

Possono essere associati tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e quanti altri abbiano compiuto 18 anni, che siano residenti nel comune di Valmadrera o che abbiano un coinvolgimento con la città.

I soci possono essere persone di diverse culture politiche, che hanno deciso di collaborare e confrontarsi insieme, andando oltre simbolo e colore, per il bene comune di Valmadrera, in continuità e coerenza con il percorso amministrativo di Progetto Valmadrera dal 1995.

I soci chiedono di fare parte dell'associazione dopo aver preso visione ed accettato il presente Statuto, sottoscrivono la propria adesione all'albo dei soci e versano la quota associativa.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'associazione. Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di votare direttamente o per delega (massimo 1 per ogni socio presente) e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza alla associazione.

Le attività svolte dagli associati sono prestate a titolo gratuito senza diritto ad alcun ritorno economico o di altra natura.

#### **Art.6 Ammissione di nuovi associati**

L'aspirante associato deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza; deve inoltre sottoscrivere l'impegno per il perseguimento degli scopi sociali, dello statuto dell'associazione e delle deliberazioni degli Organi sociali.

Il consiglio direttivo esamina la domanda di ammissione a socio, verifica le condizioni di ammissibilità e decide, deliberando sulla sua ammissione.

La delibera del Consiglio Direttivo sulla domanda di ammissione è insindacabile.

L'ammissione all'Associazione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo e da quella di effettivo versamento della quota di adesione.

Per l'importo della quota di adesione si veda quanto riportato al punto 1 dell'art. 19 del suddetto statuto.

#### **Art.7 Perdita della qualità di associato**

La qualità di associato si perde quando ricorrono i seguenti motivi:

- a) per dimissioni volontarie comunicate al Consiglio Direttivo, per iscritto e hanno effetto dalla data di presa d'atto del Consiglio Direttivo.
- b) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di inosservanza delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso o dall'Assemblea, per compimento di azioni che ostacolano il raggiungimento degli scopi sociali o per mancanza di una irreprensibile condotta civica.
- c) per morosità in caso di mancato versamento della quota sociale annuale.

L'esclusione di cui ai punti b) e c) è disposta previa audizione del socio che ne faccia richiesta.

La perdita della qualità di socio non può essere onerosa a qualsiasi titolo.

La quota sociale è intrasmissibile a terzi, né per atto tra vivi, né mortis causa e non è rivalutabile.

L'associato che abbia receduto o che sia stato escluso o che comunque abbia cessato di appartenere all'associazione non può richiedere la restituzione dei contributi versati né ha alcun titolo sul patrimonio dell'associazione.

## CAPO III°

### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

#### **Art.8 Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati.
- Il Coordinatore.
- Il Consiglio Direttivo.
- I Revisori dei Conti.

#### **Art.9 Assemblea degli associati**

L'assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative.

L'assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica o in caso di sua assenza dal componente più anziano del Consiglio Direttivo; in loro mancanza da altra persona designata dall'assemblea.

#### **Art.10 Convocazione e validità dell'Assemblea**

L'Assemblea generale degli associati è convocata dal Coordinatore o in caso di sua assenza o impedimento dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

**In via ordinaria** l'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile successivo all'anno di esercizio, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

**In via straordinaria**, ogni qualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno o qualora ne facciano richiesta almeno la metà dei membri del Consiglio direttivo o un quinto degli associati.

Nel caso si debbano votare modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'associazione, l'assemblea allo scopo convocata, è valida se sono presenti  $\frac{2}{3}$  dei soci e può deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

La convocazione deve avvenire almeno 10 giorni precedenti l'assemblea mediante avviso affisso all'albo dell'associazione e mediante comunicazione agli associati a mezzo email.

L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita quando è presente la maggioranza degli associati e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti con voto palese.

L'Assemblea, in seconda convocazione, fissata almeno per il giorno dopo, è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

Ogni associato può rilasciare per iscritto delega ad un altro socio per intervenire all'Assemblea.

Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

#### **Art.11 Compiti dell'Assemblea**

**L'Assemblea dei soci** è il momento fondamentale di confronto e di partecipazione, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione, ed è composta da tutti i soci, con diritto di voto (uno per ciascun socio qualunque sia il valore della quota versata).

**L'Assemblea ordinaria** ha i seguenti compiti:

- elegge il Coordinatore;
- approva e ratifica i componenti del Consiglio Direttivo nominati dal Coordinatore;
- elegge tre associati con la carica di Revisori dei Conti;
- adotta il bilancio preventivo;
- approva il rendiconto della gestione;

- approva i regolamenti interni;
- approva la sua lista dei candidati alle future elezioni amministrative;

**L'Assemblea straordinaria** delibera anche sulle modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

### **Art.12 Il Coordinatore**

**Il Coordinatore** è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, coordina le attività secondo le direttive dell'Assemblea degli aderenti, tiene rapporti di consultazione con i partiti politici, con i gruppi e le associazioni operanti nel territorio della città.

Il Coordinatore è eletto dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo uscente, dura in carica 5 anni e per un massimo di 2 mandati consecutivi dopo di che il Coordinatore non è rieleggibile.

Il Coordinatore decade:

- per fine mandato;
- per dimissioni;
- per sfiducia di un'Assemblea straordinaria, regolarmente convocata entro trenta giorni in seguito a richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto;

La carica di Coordinatore non può essere ricoperta da un associato che ha cariche istituzionali. (Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale o associati che ricoprono cariche con rilevanza esterna in partiti politici.).

Il Coordinatore convoca e presiede il Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione.

Con l'approvazione del Consiglio Direttivo può conferire ai soci delega per la gestione di attività varie.

### **Art.13 Consiglio Direttivo composizione e durata**

**Il Consiglio Direttivo** è l'organo esecutivo e di rappresentanza politica dell'associazione, è composto dal Coordinatore e da un numero minimo di 4 ad un numero massimo di 6 associati proposti dal Coordinatore e ratificati dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 5 anni.

Nel Consiglio Direttivo non possono essere nominati associati che ricoprono cariche istituzionali. (Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale o associati che ricoprono cariche con rilevanza esterna in partiti politici.).

### **Art.14 Convocazione e validità delle riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Coordinatore o su iniziativa di almeno 2/3 dei suoi componenti.

La convocazione ordinaria deve avvenire con apposito avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione, inviata tramite e-mail, a ciascun componente almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.

In via straordinaria il Consiglio Direttivo può essere convocato con solo 2 giorni di preavviso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, in caso di convocazione, quando sono presenti almeno 2/3 dei membri o, in assenza di convocazione, quando presenti tutti i suoi membri.

Le sue determinazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Coordinatore o in caso di assenza o di impedimento dal Consigliere più anziano.

Al Consiglio Direttivo, su invito del Coordinatore e senza diritto di voto, possono partecipare anche figure esterne che, per ragioni legate agli argomenti trattati, si ritenga possano apportare validi suggerimenti o consigli.

Il Consiglio Direttivo decade:

- per fine mandato;
- per sfiducia di un'Assemblea straordinaria, regolarmente convocata entro trenta giorni in seguito a richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto;
- quando, per dimissioni, decadenza o per qualsiasi altro motivo, viene a mancare contemporaneamente la metà più uno dei membri eletti.

Qualora un membro del Consiglio si dimetta o decada sarà sostituito da un associato nominato dal Coordinatore e ratificato dall'assemblea.

### **Art.15 Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- dare esecuzione ed operatività agli indirizzi programmatici deliberati dall'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- organizzare annualmente almeno un'assemblea dei soci nella quale, gli amministratori comunali appartenenti alla lista, relazionino i presenti circa l'attività svolta e i programmi in corso;
- organizzare e coordinare i gruppi di lavoro;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione dell'esercizio sociale che si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- stabilire gli importi delle quote annuali dei soci;
- approvare le scelte strategiche, i programmi e gli orientamenti da adottare negli organi istituzionali;
- ammettere nuovi soci, accogliere le domande di recesso, assumere gli eventuali provvedimenti disciplinari di cui all'art. 7.
- Il Consiglio nomina anche il Segretario ed il Tesoriere; questi ultimi due, possono essere reperiti anche al suo esterno, nel qual caso non hanno diritto di voto.
- Redigere ed aggiornare il libro di soci

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

### **Art.16 Segretario e Tesoriere**

**Il Segretario** cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Coordinatore.

Redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.

**Il Tesoriere** cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti.

Prepara il rendiconto preventivo e consuntivo come pure la relazione finanziaria da sottoporre al Consiglio Direttivo e Revisori dei Conti.

### **Art.17 I Revisori dei Conti.**

**I Revisori dei conti** sono tre associati eletti dall'assemblea con il compito di verificare la regolarità contabile e tutti i documenti amministrativi.

La verifica può essere eseguita in qualsiasi momento durante l'anno, comunque obbligatoriamente, prima della presentazione all'assemblea del bilancio annuale.

Alla carica di Revisore dei Conti non possono essere nominati associati che ricoprono le cariche di Coordinatore, membri del Consiglio Direttivo e cariche Istituzionali. (Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale o associati che ricoprono cariche con rilevanza esterna in partiti politici.)

## CAPO IV°

### PATRIMONIO – ENTRATE – RENDICONTO – DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

#### **Art.18 Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione PROGETTO VALMADRERA è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà.
- b) da eventuali fondi di riserva ed eccedenze di bilancio.
- c) da erogazioni donazioni o lasciti.

#### **Art.19 Entrate**

Le entrate economiche annuali sono costituite:

- 1) L'autofinanziamento dei propri aderenti; costituito dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.  
Al fine di garantire una regolare pianificazione e un regolare svolgimento delle attività, le quote sociali devono essere versate entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.
- 2) La quota di una mensilità del compenso annuale percepita dai suoi associati nominati a ricoprire cariche istituzionali. ( Sindaco, Assessori e Consiglieri aderenti alla lista).  
Al fine di garantire una regolare pianificazione e un regolare svolgimento delle attività, tale quota dovrà essere versata entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.
- 3) Il libero finanziamento di partiti politici, enti pubblici e privati, imprese, persone fisiche, associazioni e movimenti che simpatizzano con la lista civica. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono sottoposte alla valutazione del Consiglio Direttivo, che delibera sull'accettazione e l'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.  
In alcun modo tali lasciti daranno luogo alla nascita di obblighi da parte dell'associazione e dei suoi membri nei confronti dei donatori.
- 4) Eventuali altre iniziative.

#### **Art.20 Esercizio sociale**

L'esercizio sociale dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 21 Rendiconto annuale**

Entro cinque mesi dalla fine di ciascun esercizio sociale il Tesoriere deve predisporre il rendiconto annuale da cui deve risultare l'andamento economico e finanziario della gestione, il totale delle entrate e delle uscite ed il risultato netto conseguito, nonché la situazione patrimoniale al termine dell'esercizio. Il tesoriere deve altresì redigere un rendiconto preventivo per l'anno successivo. I rendiconti preventivo e consuntivo devono essere esaminati e ratificati dal Consiglio Direttivo, il quale dopo la verifica di regolarità espressa dai Revisori dei Conti li sottopone all'Assemblea degli associati che li deve approvare a norma dell'articolo 12.

I rendiconti preventivo e consuntivo sono depositati presso la sede sociale e/o in altro luogo fisico o telematico a disposizione degli associati.

#### **Art.22 Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione e del patrimonio**

E' vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **CAPO V°**

### **SCIoglimento**

#### **Art.23 Scioglimento e/o estinzione**

L'associazione può essere sciolta con la maggioranza dei due terzi dei soci.

L'associazione si estingue altresì quando vengano a mancare tutti gli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Nel caso di scioglimento e/o estinzione e/o messa in liquidazione, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto, secondo le norme di legge, ad altra Associazione con finalità analoghe, non avente fini di lucro e che sia in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente statuto o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **CAPO VI°**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art.24 Modifiche dello statuto**

Il presente statuto può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei soci.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile relativamente alle associazioni.